



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Rep. Atti n. ^{208/CSR} del 3 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare l'articolo 12, comma 1, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della suddetta legge n. 117/2019 che dispongono rispettivamente l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontaliери, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliери e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020, e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

VISTA la nota di data 9 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 23 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in epigrafe, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 24 novembre 2020, ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 26 novembre 2020;



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 26 novembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni proposte emendative al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento concordato tra Ministero e Regioni, contenente proposte emendative al testo del provvedimento, trasmesso in data 30 novembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato (All.A).

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/208/SR14/C7

3/12/2020
del. A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI
SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE
DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3,
LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Art.	Testo	Proposta emendativa
2 Comma 10	Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.	Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.4	Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nel territorio dell'Unione, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.	E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue: "Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

